

PARLAMENTO EUROPEO

2004



2009

Documento di seduta

14.11.2005

B6-0613/2005

PROPOSTA DI RACCOMANDAZIONE DESTINATA AL CONSIGLIO

presentata a norma dell'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento

da Barbara Kudrycka

a nome del gruppo PPE-DE

sulla lotta contro la tratta di esseri umani - un approccio integrato e proposte in
vista di un piano d'azione

Raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sulla lotta contro la tratta di esseri umani - un approccio integrato e proposte in vista di un piano d'azione

Il Parlamento europeo,

- visti i trattati UE e CE e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,
 - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla lotta contro la tratta di esseri umani - un approccio integrato e proposte in vista di un piano d'azione (COM(2005)0514),
 - visto l'articolo 114, paragrafo 1, del suo regolamento,
- A. considerando che il traffico di esseri umani viola i principi fondamentali della dignità umana che costituiscono il fondamento vero e proprio delle politiche dell'UE e degli Stati membri nella salvaguardia dei diritti umani,
- B. considerando che l'UE ha già adottato misure per lottare contro il contrabbando e la tratta di esseri umani conformemente ai principi delineati nei protocolli della Convenzione di Palermo e che terrà presenti i principi recentemente stabiliti dal Consiglio d'Europa nella sua Convenzione sulla lotta contro la tratta degli esseri umani,
- C. considerando che il Consiglio europeo, nel 2004, ha raccomandato nel Programma dell'Aia per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea che l'UE adotti un piano "*ai fini dell'elaborazione di norme comuni, migliori pratiche e meccanismi destinati a prevenire e contrastare la tratta di esseri umani*" (note nella sezione 1.7.1),
1. rivolge al Consiglio le seguenti raccomandazioni:
- a) la tratta di esseri umani dovrebbe essere trasformata da "impresa a basso rischio - elevata redditività per il crimine organizzato - " in una impresa ad alto rischio - bassa redditività. L'autorità giudiziaria deve utilizzare tutte le risorse e capacità disponibili per far rispettare il divieto di tratta degli esseri umani, per privarla di qualsiasi vantaggio economico e, nel caso in cui siano stati realizzati profitti finanziari, sequestrare e confiscare qualsiasi bene patrimoniale. Si dovrebbe accordare alle indagini sulla tratta di esseri umani la stessa priorità concessa ad altre aree del crimine organizzato impiegando tecniche investigative specializzate e strategie di smantellamento;
 - b) gli Stati membri dovrebbero, qualora necessario, accelerare il recepimento della direttiva 2004/81/CE e tenere presente la convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani recentemente conclusa;
 - c) nel quadro della cooperazione giudiziaria e di polizia, gli Stati membri dovrebbero garantire le necessarie strutture organizzative, personale specializzato e adeguate risorse finanziarie

affinché le loro autorità giudiziarie siano in grado di combattere efficacemente contro la tratta degli esseri umani. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le autorità nazionali giudiziarie coinvolgano regolarmente Europol nello scambio di informazioni, in operazioni congiunte ed in squadre investigative comuni ed utilizzino il potenziale di Eurojust per facilitare il perseguimento dei trafficanti;

- d) gli Stati membri e la Commissione dovrebbero rafforzare il dialogo politico con i Paesi terzi a livello bilaterale e multilaterale sulle dimensioni attinenti ai diritti umani delle politiche contro la tratta di esseri umani e continuare a sollevare la questione presso i pertinenti forum regionali e multilaterali;
 - e) l'UE riconosce l'importanza di portare avanti un approccio incentrato sui diritti umani e sulle vittime. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che i diritti umani delle vittime di tratta siano salvaguardati pienamente in tutte le fasi nel processo e che esistano meccanismi appropriati di rinvio, come necessario, e conformi alla prassi e legislazioni nazionali, per permettere la tempestiva identificazione e rinvio delle persone vittime di tratta;
 - f) le soluzioni regionali per prevenire la tratta di esseri umani e per assicurare un rientro sicuro e una reintegrazione delle vittime sono essenziali. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero continuare a promuovere iniziative regionali che integrino e ispirino un'ampia cooperazione dell'UE (inter alia, la Task Force nordica e baltica contro la tratta di essere umani, l'Iniziativa per la cooperazione nell'Europa sudorientale, il Processo paneuropeo di Budapest, il "dialogo 5+5" tra i Paesi del Mediterraneo occidentale e il dialogo mediterraneo sulla migrazione di transito nonché altri forum/organizzazioni);
2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente raccomandazione al Consiglio e, per conoscenza, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.